

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto

COM(88) 377 def. — SYN 153

(Presentata dalla Commissione l'11 ottobre 1988)

(88/C 319/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100A e 113,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre adottare le misure intese a realizzare progressivamente il mercato interno nel periodo che si concluderà il 31 dicembre 1992; che il mercato interno consiste in un'area senza frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che vari Consigli europei hanno formulato, in serie successiva, conclusioni sulla necessità di realizzare un mercato interno unico;

considerando che a norma degli articoli 30 e 59 del trattato sono vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture aggiudicati nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'erogazione di energia e dei trasporti;

considerando che l'articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda società sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro che desiderino partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale;

considerando che questi obiettivi esigono altresì il coordinamento delle procedure di aggiudicazione applicate dagli enti che operano in questi settori;

considerando che il *Libro bianco* sul completamento del mercato interno fissa un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti pubblici nei settori esclusi dall'applicazione delle direttive 71/305/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e 77/62/CEE del Consiglio 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli

appalti pubblici di forniture ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/295/CEE ⁽³⁾;

considerando che tra questi settori figurano quelli riguardanti l'acqua, l'energia ed i trasporti;

considerando che la loro esclusione era principalmente giustificata dal fatto che gli enti che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri sono disciplinati dal diritto privato;

considerando che la necessità di assicurare una effettiva liberalizzazione del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti in questi settori esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica;

considerando che uno dei principali motivi per cui gli enti che operano in questi settori non procedono ad appelli alla concorrenza a livello europeo, è la natura chiusa dei mercati nei quali essi operano, dovuta alla concessione, da parte delle autorità nazionali, di diritti speciali o esclusivi oppure di autorizzazioni per l'approvvigionamento o la gestione di reti che forniscono il servizio di cui trattasi, o per lo sfruttamento di una data area geografica per un fine determinato;

considerando che un altro motivo importante per cui manca in tali settori una concorrenza a livello comunitario è costituito dai diversi modi che le autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento di detti enti, in particolare assumendo partecipazioni nei relativi capitali sociali o facendosi rappresentare negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali enti;

considerando che la presente direttiva non deve estendersi alle attività degli enti in questione che si svolgono al di fuori dei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti, che, pur rientrando in questi settori, sono nondimeno direttamente esposte alla concorrenza in mercati il cui accesso non è limitato;

considerando che attualmente l'acquisto di acqua e di energia, nonché l'acquisto di combustibili per la produzione di energia da parte degli enti che operano nel settore dell'acqua e dell'energia si effettuano in condizioni rispetto

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1.

alle quali norme di aggiudicazione degli appalti del tipo di quelle relative agli appalti di forniture e di lavori risultano inadeguate, mentre i problemi attinenti agli acquisti di energia e combustibili nel settore energetico verranno trattati nel contesto delle iniziative da prendere per realizzare il mercato interno dell'energia;

considerando che la presente direttiva non deve applicarsi agli appalti che possono pregiudicare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o che sono aggiudicati in base ad altre norme stabilite da accordi internazionali vigenti o da organizzazioni internazionali;

considerando che gli obblighi internazionali della Comunità o degli Stati membri non devono essere pregiudicati dalle disposizioni della presente direttiva;

considerando che, in presenza di offerte equivalenti originarie di paesi terzi occorre dare la preferenza, entro certi limiti, ad una offerta di origine comunitaria;

considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare la posizione della Comunità nei negoziati internazionali in corso o futuri;

considerando che, qualora dalla conclusione di tali negoziati internazionali dovesse risultare che devono essere assicurate uguali condizioni di accesso al mercato, il beneficio della presente direttiva deve poter essere accordato, con decisione del Consiglio, ad offerte non comunitarie;

considerando che nel settore delle norme e specificazioni tecniche è necessario adottare disposizioni comuni che tengano pienamente conto della politica della Comunità in tale settore;

considerando che gli enti aggiudicatori devono poter respingere le offerte che risultino inaffidabili in quanto basate su aiuti di Stato;

considerando che nel quadro della presente direttiva trovano applicazione i principi dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento delle norme, delle specificazioni tecniche e di metodi di fabbricazione nazionali;

considerando che le disposizioni che gli enti summenzionati applicheranno devono stabilire un quadro per una sana prassi commerciale e preservare la massima flessibilità;

considerando che, a fonte di tale flessibilità e nell'interesse della reciproca fiducia, occorre garantire un livello minimo di trasparenza ed adottare metodi adeguati per vigilare sull'applicazione della presente direttiva;

considerando che nei diversi settori contemplati dalla presente direttiva, i problemi che occorre risolvere sono di natura analoga ed è quindi possibile trattarli in un unico dispositivo;

considerando che è auspicabile che fra gli obiettivi comunitari vengano incluse le disposizioni nazionali a favore dello sviluppo regionale;

considerando che è opportuno che la Commissione esamini, decorsi quattro anni, il funzionamento della presente direttiva e gli effetti che essa avrà avuto, al fine di presentare, se del caso, le proposte necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva:

1. «Enti pubblici aggiudicatori» sono le autorità pubbliche e le imprese pubbliche;
2. «Autorità pubbliche» sono lo Stato, gli enti territoriali, gli enti di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o enti di diritto pubblico. Un ente si considera di diritto pubblico se è:
 - istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, e
 - dotato di personalità giuridica, e
 - il cui consiglio d'amministrazione, consiglio direttivo o consiglio di vigilanza è composto da membri, più della metà dei quali sia nominata dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico, e
 - finanziato a maggioranza dallo Stato o dagli enti territoriali, o da altri enti di diritto pubblico.
3. «Imprese pubbliche» sono le imprese su cui le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo ad un'impresa:
 - detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure
 - controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; oppure
 - hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio d'amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza.
4. Una «impresa associata o affiliata» è ogni impresa sulla quale l'ente aggiudicatore può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o che può esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore, o che, come l'ente aggiudicatore è soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa in ragione della proprietà, della partecipazione finanziaria, delle norme che la disciplinano. L'influenza dominante è presunta qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 3.
5. «Appalti di forniture e di lavori» sono dei contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto fra uno degli enti

aggiudicatori definiti all'articolo 2 ed un offerente e che hanno ad oggetto:

- a) quando si tratta di appalti di forniture, l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti. La fornitura dei prodotti può comportare, inoltre, lavori di posa e installazione quando questi siano di valore inferiore a quello dei prodotti;
 - b) quando si tratta di appalti di lavori, sia l'esecuzione, sia congiuntamente l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività elencate nell'Allegato X, sia il far realizzare, con qualsiasi mezzo, un'opera definita come il risultato di un insieme di lavori di edilizia o di genio civile destinata a rivestire, di per se stessa, una funzione economica o tecnica.
6. La «concessione» è un contratto concluso per iscritto tra uno degli enti aggiudicatori definiti come autorità pubbliche ai sensi del punto 2 ed un ente aggiudicatore che non è pubblico ai sensi del punto 1, e che ha per oggetto di affidare a questa impresa l'incarico di costruire, rifornire o gestire, assumendone le spese ed i rischi ed avendo il diritto di ricevere un corrispettivo in denaro, una rete che rientra nella fattispecie prevista all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto 1.
7. Il fornitore o l'imprenditore che presenta un'offerta è designato con il termine «offerente»; colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata con il termine «candidato».
8. Le «procedure aperte, ristrette o negoziate» sono le procedure di aggiudicazione utilizzate dagli enti aggiudicatori, in cui:
- a) nel caso delle procedure aperte, ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;
 - b) nel caso delle procedure ristrette, soltanto gli imprenditori invitati dall'ente aggiudicatore possono presentare un'offerta;
 - c) nel caso delle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta gli imprenditori di propria scelta e negozia le condizioni dell'appalto con uno o più di essi.
9. «Specificazioni tecniche» sono l'insieme delle prescrizioni tecniche, figuranti soprattutto nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo che siano idonei all'uso cui sono destinati. Dette prescrizioni tecniche comprendono la qualità, il rendimento, la sicurezza o le dimensioni, ivi comprese le prescrizioni che assicurano la qualità, la

terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, gli imballaggi, la marchiatura e l'etichettatura.

Per quanto riguarda i lavori, le prescrizioni includono inoltre le condizioni di accettazione, di controllo e di collaudo, le tecniche ed i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico, relative alle opere finite ed ai materiali o agli elementi costituenti tali opere.

10. La «norma» è la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto di normalizzazione ai fini di un'applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non è in linea di massima obbligatorio.
11. La «norma europea» è la norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) come «norma europea» (EN) o «documento di armonizzazione» (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi.
12. La «prescrizione tecnica comune» è la prescrizione tecnica elaborata al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della Comunità.
13. «L'omologazione tecnica europea» è la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità di un prodotto ad essere impiegato per un determinato scopo, basata sulla rispondenza ai requisiti essenziali prescritti per le opere nelle quali il prodotto deve essere utilizzato.

Articolo 2

1. Fermo restando il disposto dei paragrafi 4 e 7, e fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, le disposizioni della presente direttiva si applicano agli appalti di forniture e di lavori, aggiudicati dagli enti aggiudicatori:

- a) che sono pubblici o che esercitano la loro attività in base a diritti speciali o esclusivi o ad un'autorizzazione, concessi da una competente autorità di uno Stato membro;
- b) che, qualora siano enti pubblici aggiudicatori, esercitano, tra le loro attività, una di quelle definite al paragrafo 3 come rilevanti ai fini dell'applicazione della presente direttiva;
- c) che qualora siano enti aggiudicatori non pubblici, esercitano come loro attività principale una o più delle attività definite al paragrafo 3 come rilevanti ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori elencati negli Allegati da I a IX rispondono ai criteri sopra definiti.

3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, sono rilevanti le seguenti attività:

a) l'approvvigionamento o la gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione

- i) di acqua potabile, oppure
- ii) di elettricità, oppure
- iii) di gas o di energia termica,

b) lo sfruttamento di un'area geografica per

- i) effettuare prospezioni o estrarre petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido, oppure
- ii) mettere a disposizione dei vettori, che operano per via aerea, marittima, fluviale, aeroporti, porti marittimi o interni, o altri impianti terminali di trasporto,

c) la gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, tramvia, filovia o autobus

Per quanto riguarda i servizi di trasporto, e considerata come rete quella in cui il servizio viene fornito in base a condizioni stabilite da una competente autorità di uno Stato membro, ivi comprese le condizioni relative ai percorsi da effettuare, alla capacità di trasporto disponibile e alla frequenza del servizio

4 Gli enti aggiudicatori che forniscono al pubblico servizi di trasporto mediante autobus, ai sensi del paragrafo 3, lettera c), non sono tenuti ad applicare le disposizioni della presente direttiva

- a) quando non fruiscono di alcun diritto speciale o esclusivo per fornire tale servizio o in generale o in una specifica area geografica, e
- b) quando altri enti possono liberamente fornire tale servizio alle stesse condizioni degli enti aggiudicatori

5 Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), un ente aggiudicatore è considerato fruire di diritti speciali o esclusivi per l'esercizio della propria attività

- a) quando, per la costruzione di reti o per l'installazione di strutture di cui al paragrafo 3, tale ente ha il diritto di avvalersi di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o dell'imposizione di una servitù, o ha il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via per installare la rete,
- b) quando, nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a), tale ente rifornisce una rete gestita da un altro ente che, a tale fine, fruisce di diritti speciali o esclusivi o di un'autorizzazione concessa da una competente autorità di uno Stato membro

6 La presente direttiva si applica agli appalti assegnati dagli enti aggiudicatori le cui attività sono indicate al paragrafo 3, lettera a), punto i), purché tali appalti rientrino nel settore dei progetti di ingegneria idraulica, di

irrigazione, di drenaggio di terreni, di eliminazione o trattamento di acque di scarico

7 L'ente aggiudicatore che beneficia di una concessione ai sensi dell'articolo 1, punto 6, può assegnare gli appalti di forniture o di lavori senza applicare le disposizioni dei titoli II, III e IV allorché intende attribuire tali appalti ad imprese con le quali sia collegato o apparentato, purché

- a) nei casi in cui la concessione di cui è beneficiario è stata attribuita dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, sia stata indetta una gara mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di un bando redatto conformemente all'Allegato XI, e
- b) un elenco tassativo di tali imprese sia allegato dall'ente alla propria candidatura alla concessione e sia aggiornato in relazione alle modificazioni che intervengono successivamente nei rapporti tra le imprese

Articolo 3

La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori assegnano esclusivamente per scopi diversi dall'esercizio delle proprie attività descritte nell'articolo 2 paragrafo 3, purché, salvo quando si tratti di autorità pubbliche,

- a) gli enti aggiudicatori notifichino alla Commissione tali attività, e
- b) la Commissione, previa verifica, abbia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle attività escluse

Articolo 4

1 Le disposizioni della presente direttiva non si applicano agli appalti di forniture di prodotti che vengono acquistati allo scopo di rivenderli o cederli in locazione ad imprese terze quando l'ente aggiudicatore non è titolare di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione di tali prodotti e quando altri enti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore

2 Gli Stati membri notificano alla Commissione i prodotti di cui al paragrafo 1 ed ogni disposizione giuridica in materia

Articolo 5

La presente direttiva non si applica

- a) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati nell'Allegato I assegnano per l'acquisto di acqua,

- b) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati negli Allegati II, III, IV e V assegnano per l'acquisto di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.

Articolo 6

La presente direttiva non si applica agli appalti la cui esecuzione deve essere accompagnata da misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro interessato, oppure quando lo esige la tutela degli interessi essenziali di detto Stato.

Articolo 7

1. La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

- a) ad un accordo internazionale, concluso tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi, che riguarda forniture o lavori destinati alla realizzazione od all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo sarà comunicato alla Commissione, che potrà procedere ad una consultazione del Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) alla procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

Articolo 8

1. La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore di stima, al netto dell'IVA inclusa, sia uguale o superiore a:

— 200 000 ecu nel caso di appalti di forniture,

— 5 000 000 ecu nel caso di appalti di lavori.

2. Quando si tratta di appalti di forniture, deve essere preso come base per il calcolo il valore di stima dell'appalto:

- nell'ipotesi di appalti aventi una durata determinata, nella misura in cui quest'ultima è uguale o inferiore a dodici mesi, il valore totale di stima per la durata dell'appalto o, nella misura in cui la durata dell'appalto è superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo,
- nell'ipotesi di appalti aventi una durata indeterminata o nel caso in cui sussistono dubbi sulla durata dell'appalto, il valore mensile moltiplicato per 48.

3. Quando si tratta di appalti di forniture che presentano un carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato deve essere preso come base per il calcolo del valore di stima dell'appalto:

— o il valore reale dei contratti successivi analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedente, corretto, se possibile, per tener conto delle modifiche prevedibili in quantità o valore eventualmente intervenute nel corso dei dodici mesi successivi al contratto iniziale,

— o il valore di stima dei contratti successivi nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

Le modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di eludere l'applicazione della presente direttiva.

4. Quando un previsto appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore di stima dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni.

5. Nessun appalto può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente direttiva. Per il calcolo degli importi indicati al paragrafo 1,

— il valore delle forniture omogenee deve essere sommato quando tali forniture danno luogo a più appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti,

— il valore di tutti gli appalti deve essere sommato quando un'opera è ripartita in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un contratto distinto.

6. L'importo degli appalti di lavori include il valore di stima di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori e posti a disposizione dell'imprenditore dall'ente aggiudicatore.

TITOLO II

Specificazioni e norme tecniche

Articolo 9

1. Le specifiche tecniche riguardanti i materiali, i prodotti, le forniture o i lavori sono definite facendo riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o con riferimento a specifiche tecniche comuni o ad omologazioni tecniche europee.

2. Gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 1 qualora:

- a) le norme non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme;

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15.

- b) l'applicazione del paragrafo 1 pregiudichi l'applicazione della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente la standardizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ⁽¹⁾;
- c) l'impiego di tali norme obblighi l'ente aggiudicatore ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in servizio oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati, ma unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio, entro un periodo determinato, a norme europee od a specificazioni tecniche comuni;
- d) il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicché l'impiego di norme esistenti risulterebbe inadeguato.

3. Gli enti aggiudicatori, che sono obbligati a pubblicare un bando di gara ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, o lo pubblicano di propria iniziativa ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), indicano nel bando, salvo se è impossibile, i motivi del ricorso al paragrafo 2.

Articolo 10

1. In assenza di norme europee, specificazioni tecniche comuni o omologazioni tecniche europee, le specificazioni tecniche possono venir definite facendo riferimento ad altre norme.

In tal caso è opportuno far riferimento, in ordine di preferenza:

- a) alle norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dal paese dell'ente aggiudicatore;
- b) alle altre norme nazionali del paese dell'ente aggiudicatore;
- c) a qualsiasi altra norma.

2. Gli enti aggiudicatori accordano la preferenza alle norme e specificazioni tecniche che fanno riferimento a requisiti di rendimento anziché a caratteristiche di progettazione o descrittive, salvo il caso in cui l'ente aggiudicatore consideri che, per ragioni obiettive, il ricorso a tali norme sarebbe inadeguato per l'esecuzione dell'appalto.

3. Non possono essere introdotte specificazioni tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, salvo che tali specificazioni tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto. È in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e indicazione di un'origine o provenienza determinata; tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione «o equivalente» è autorizzata quando l'oggetto dell'appalto non può essere altrimenti

descritto con specificazioni sufficientemente precise e perfettamente comprensibili per tutti gli interessati.

Articolo 11

1. Gli enti aggiudicatori comunicano agli imprenditori interessati che ne fanno domanda le specificazioni tecniche relative ai materiali, ai prodotti, alle forniture e ai lavori che tali enti commissionano regolarmente, o le specificazioni tecniche alle quali essi intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di bandi periodici indicativi di cui al successivo articolo 14. Quando tali specificazioni tecniche sono definite in documenti che sono disponibili per gli imprenditori, la comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata sufficiente.

2. Le specificazioni tecniche figurano nei documenti generali o nei documenti contrattuali propri ad ogni appalto.

TITOLO III

Procedure per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 12

1. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure definite nell'articolo 1, punto 8, purché, salvo il paragrafo 2, sia stata indetta una gara conformemente all'articolo 13.

2. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa indizione di una gara nei casi seguenti:

- a) quando in risposta ad una procedura aperta o ristretta non siano pervenute offerte o tutte le offerte presentate siano irregolari;
- b) nel caso degli appalti di forniture, quando l'appalto sarà eseguito unicamente a scopi di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto. In questa disposizione non rientra tuttavia la produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;
- c) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un fornitore o ad un imprenditore determinato;
- d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati.

⁽¹⁾ GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

- e) nel caso degli appalti di forniture, per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; come norma generale, si può ricorrere a tale procedura soltanto per un periodo di cinque anni dopo la conclusione dell'appalto iniziale;
- f) nel caso degli appalti di lavori, per lavori complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta, purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore che esegue tale opera;
 - quando tali lavori non possono essere tecnicamente ed economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per gli enti aggiudicatori,
 - oppure quando tali lavori, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
- g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità del ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione del primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dagli enti aggiudicatori per l'applicazione dell'articolo 8. Questa procedura può essere applicata soltanto nel quinquennio successivo alla conclusione del contratto d'appalto iniziale;
- h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;
- i) per le forniture acquistate presso fornitori in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, le cui attività commerciali sono state sospese o che si trovino in qualunque altra situazione analoga derivante da procedure analoghe previste dalle norme legislative e regolamentari nazionali.

Articolo 13

1. Gli enti aggiudicatori che intendono assegnare un appalto mediante procedura aperta devono rendere nota la

loro intenzione mediante un bando di gara redatto conformemente all'Allegato XII A.

2. Gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare un appalto mediante procedura ristretta o negoziata con previa indizione di una gara possono indire tale gara:

- a) mediante un bando redatto conformemente all'Allegato XII B o all'Allegato XII C, oppure
 - b) invitando i candidati che sono stati qualificati in base ad un sistema di qualificazione che soddisfa le condizioni precisate all'articolo 20 e che ha formato oggetto di un bando di gara redatto conformemente all'Allegato XIII.
3. Si considera inoltre come indizione di una gara la pubblicazione di un bando periodico indicativo ai sensi dell'articolo 14, a condizione che:
 - a) tale appalto si riferisca alle forniture od ai lavori indicati nel bando; e che
 - b) il bando abbia indicato che l'aggiudicazione di detto appalto determinato sarebbe stata effettuata con procedura ristretta o negoziata; e che
 - c) gli enti aggiudicatori diano la possibilità, a tutti i candidati che hanno manifestato per iscritto il proprio interesse a partecipare alla procedura di aggiudicazione, di confermare tale interesse domandando di ricevere un invito, sulla base delle informazioni dettagliate relative all'appalto.
 4. I bandi di cui al presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

1. Mediante un bando periodico indicativo redatto conformemente agli Allegati XIV A e B e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, gli enti aggiudicatori rendono noto almeno una volta all'anno:

- a) nel caso di appalti di forniture, il totale degli appalti, per settori di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8, è pari o superiore a 750 000 ecu e che essi intendono assegnare nel corso dei dodici mesi successivi;
- b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che gli enti aggiudicatori intendono assegnare ed i cui valori di stima siano pari o superiori a 5 000 000 di ecu.

2. Nel bando periodico l'ente aggiudicatore può non menzionare informazioni su un appalto, la cui divulgazione lederebbe i suoi interessi commerciali legittimi.

Articolo 15

1. Gli enti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto rendono noto il risultato della procedura di aggiudicazione mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'avviso è redatto in conformità dell'Allegato XV.

2. Quando talune informazioni, relative all'aggiudicazione di un appalto, non possono essere pubblicate, poiché la loro divulgazione sarebbe di ostacolo all'applicazione delle leggi, o contraria al pubblico interesse oppure lesiva degli interessi legittimi commerciali di imprese, pubbliche o private, o pregiudicherebbe la concorrenza leale tra fornitori od imprenditori, gli enti aggiudicatori possono limitare le informazioni da inserire nell'avviso alla menzione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto.

3. Gli avvisi di cui ai paragrafi precedenti sono spediti al più tardi 48 giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto in questione.

Articolo 16

1. La lunghezza degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli precedenti non può superare una pagina delle *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, vale a dire circa 650 parole.

2. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di fornire la prova della data di spedizione.

3. Gli avvisi e bandi vengono pubblicati per intero, nella loro lingua originale, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nella banca di dati TED. Un riassunto degli elementi importanti di ogni avviso o bando di gara viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali della Comunità; il testo originale è l'unico facente fede.

4. L'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara e gli avvisi entro 12 giorni dal loro invio. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 17, paragrafo 4, tale periodo è ridotto a 5 giorni.

Ciascun numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* che contenga uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello od i modelli ad essi relativi.

5. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono a carico della Comunità.

6. Gli appalti per i quali viene pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un bando di gara a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 o paragrafo 2, lettera a), non devono essere pubblicati, attraverso nessun altro mezzo,

prima della data di spedizione di tale bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee. Siffatte pubblicazioni non devono contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

1. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, il termine di ricezione delle domande di partecipazione è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a 37 giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione dell'invito scritto.

4. Nei casi in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini previsti ai paragrafi 2 e 3, gli enti aggiudicatori possono fissare i termini seguenti:

- a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
- b) un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito.

5. Gli enti aggiudicatori che intendono accordare una concessione nel settore idrico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), stabiliscono per la ricezione delle candidature alla concessione un termine non inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

Articolo 18

1. Di regola, gli enti aggiudicatori devono spedire ai fornitori o agli imprenditori i capitoli d'oneri ed i documenti complementari entro i quattro giorni lavorativi successivi alla ricezione della domanda.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitoli d'oneri devono essere comunicate dagli enti aggiudicatori almeno 6 giorni dalla scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. Nell'ipotesi dell'articolo 17, paragrafo 4, detto termine può essere di 4 giorni.

3. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto di documenti allegati al capitolo d'oneri, i termini di cui al

comma precedente devono essere adeguatamente prolungati.

4. Gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

- a) l'indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti addizionali e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per ottenere tali documenti;
- b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) un riferimento al bando di gara pubblicato;
- d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;
- e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta possono essere fatti per lettera o con qualsiasi mezzo adeguato di telecomunicazione. In quest'ultima ipotesi, devono essere confermate per lettera.

TITOLO IV

Qualificazione, selezione dei partecipanti ed aggiudicazione degli appalti

Articolo 19

1. La qualificazione degli imprenditori e la loro selezione in ordine alla partecipazione a procedure ristrette o negoziate devono essere effettuate in base a criteri obiettivi e non discriminatori. In particolare, gli enti aggiudicatori

- a) non esigono che taluni imprenditori rispettino obblighi di natura amministrativa, tecnica o finanziaria che non sono, nelle stesse circostanze, imposti a tutti gli altri;
- b) non esigono nuovi controlli o prove supplementari, allorché un duplicato dei documenti comprovanti obiettivamente che i controlli sono già stati effettuati o che le prove sono già state fornite, è a disposizione degli enti aggiudicatori.

2. I criteri di esclusione enumerati all'articolo 23 della direttiva 71/305/CEE ed all'articolo 20 della direttiva 77/62/CEE, modificata dalla direttiva 88/295/CEE, sono da considerarsi obiettivi e non discriminatori.

3. Gli enti aggiudicatori definiscono i criteri e le regole in base ai quali qualificheranno o selezioneranno candidati e li formalizzano in un documento. Detti criteri e regole sono forniti su richiesta ad ogni imprenditore interessato.

4. Gli enti aggiudicatori devono rispettare il carattere riservato delle informazioni definite come aventi tale carattere e che sono comunicate dai fornitori o dagli imprenditori ai fini della loro qualificazione, della loro selezione o della loro partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di appalto.

Articolo 20

1. Gli enti aggiudicatori che utilizzano un sistema di qualificazione degli imprenditori devono decidere in merito alla qualificazione entro un termine di sei mesi dalla presentazione della domanda salvo che, per motivi obiettivi notificati al richiedente entro due mesi dalla domanda, sia necessario un termine di maggiore durata. In tal caso, l'ente aggiudicatore informa il richiedente dei motivi che giustificano il termine di maggiore durata, e della data alla quale la sua domanda sarà accettata o rigettata.

2. I richiedenti sono informati del rigetto della loro domanda di qualificazione e dei motivi che lo giustificano. Detti motivi devono essere fondati sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

È compilato e conservato un registro degli imprenditori qualificati; esso può essere suddiviso in categorie d'imprese secondo il tipo di appalto per la realizzazione del quale la qualificazione è valida.

4. Gli enti aggiudicatori possono revocare la qualificazione di un imprenditore soltanto per motivi fondati sui criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Il proposito di revocare una qualificazione ad un imprenditore deve esser preliminarmente comunicato per iscritto a quest'ultimo, indicando il motivo od i motivi che giustificano tale proposito.

5. Se il sistema di qualificazione riveste un carattere permanente, esso forma oggetto di avviso redatto in conformità dell'Allegato XIII e pubblicato annualmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale avviso indica l'oggetto del sistema di qualificazione e le modalità per ottenere le norme relative al suo funzionamento.

6. Se il sistema di qualificazione non riveste un carattere permanente, esso forma oggetto di un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale avviso indica, oltre le informazioni di cui al paragrafo 2, la durata del sistema, che non può superare i tre anni.

Articolo 21

1. Gli imprenditori che hanno richiesto di partecipare ad una procedura di aggiudicazione d'appalto non possono venire esclusi da detta procedura per motivi diversi da quelli definiti dall'ente aggiudicatore e comunicati su richiesta. Tali motivi possono riguardare l'obiettivo necessità dell'ente aggiudicatore, di fissare il numero di candidati ad un livello giustificato dall'obbligo di assicura-

re un equilibrio tra le specifiche caratteristiche della procedura di aggiudicazione ed i mezzi necessari per la sua attuazione.

2. I raggruppamenti di imprenditori sono autorizzati a presentare offerte ed a negoziare. La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione di un'offerta o per negoziare. Tuttavia il raggruppamento prescelto può essere obbligato a effettuare tale trasformazione se l'appalto gli viene aggiudicato e se tale trasformazione è necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

Articolo 22

1. I criteri sui quali gli enti aggiudicatori si fondano per assegnare gli appalti sono:

a) o, quando l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi elementi di valutazione variabili secondo l'appalto di cui trattasi: per esempio, il termine di consegna, il costo dell'utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, il prezzo,

b) o il prezzo più basso.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti aggiudicatori menzionano nel capitolato d'oneri o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti. Gli enti aggiudicatori indicano nel capitolato d'oneri se le varianti sono ammesse, le condizioni minime che esse devono rispettare, nonché i requisiti prescritti per la loro presentazione nell'offerta.

4. Per quanto riguarda gli appalti di lavori, gli enti aggiudicatori non respingono le offerte per motivi connessi alle specificazioni tecniche definite nel capitolato d'oneri, se i prodotti proposti sono idonei alla funzione cui sono destinati, abbiano cioè caratteristiche tali da far sì che le opere in cui dovranno essere incorporati possano soddisfare, se adeguatamente progettate e costruite, le esigenze

essenziali ai sensi della direttiva ... del Consiglio ⁽¹⁾, ove ciò sia prescritto dalle norme che disciplinano i lavori in questione.

5. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse in rapporto alla prestazione, l'ente aggiudicatore richiede per iscritto giustificazioni sugli elementi costitutivi dell'offerta in questione. In particolare, esso accerta se l'offerente ha ottenuto una qualsiasi forma di aiuto di Stato e se tale aiuto è stato notificato alla Commissione e da essa autorizzato a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

L'ente aggiudicatore non può respingere un'offerta anormalmente bassa se essa è giustificata da criteri obiettivi, ivi compresa l'economia del metodo di costruzione o fabbricazione, o dalle soluzioni tecniche adottate o dalle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente può usufruire per l'esecuzione dell'appalto o dall'originalità del prodotto o dell'opera proposti dall'offerente.

Gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato, se detto aiuto non è stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato o non è stato da essa autorizzato. Gli enti aggiudicatori che respingono per tali motivi un'offerta ne informano la Commissione.

Articolo 23

1. L'articolo 22, paragrafo 1, non è applicabile quando uno Stato membro, nell'ambito di una normativa vigente al momento dell'adozione della presente direttiva e intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, a condizione che la normativa applicata sia compatibile con il trattato.

2. Salvo il paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti di forniture e di lavori, che sono in vigore e che hanno come obiettivo la riduzione delle disparità regionali e la promozione della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, purché dette disposizioni siano compatibili con il trattato e con gli obblighi internazionali della Comunità.

⁽¹⁾ Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sui prodotti dell'edilizia [COM(86) 756 def /3 del 17 febbraio 1987]

TITOLO V
Disposizioni finali

Articolo 24

1. Fermi restando gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi, qualsiasi offerta può essere respinta quando più della metà del suo importo è costituita dal valore di prodotti fabbricati o di servizi forniti al di fuori della Comunità, o da una combinazione dei due.

2. Salvo il paragrafo 3, è accordata una preferenza ad un'offerta che sia equivalente ad un'altra offerta che soddisfa le condizioni definite al paragrafo 1, ma che non riunisca essa stessa tali condizioni. Il valore di tale offerta è considerato equivalente purché non ecceda in misura superiore al tre per cento il valore dell'offerta di cui al paragrafo 1.

3. Tuttavia un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in forza del paragrafo 2 quando la sua accettazione obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare del materiale di tecnica differente da quella del materiale già esistente, e che comporterebbe un'incompatibilità o delle difficoltà di utilizzazione o di manutenzione sproporzionate.

4. Ai fini del presente articolo,

- a) il valore dei prodotti fabbricati al di fuori della Comunità include il valore dell'insieme dei prodotti finiti o semifiniti importati, direttamente o indirettamente, da paesi terzi;
- b) il valore dei servizi forniti al di fuori della Comunità include il valore dell'insieme delle attività svolte sul territorio dei paesi terzi, le quali contribuiscono alla fornitura dei servizi costituenti l'oggetto dell'appalto.

5. Il presente articolo non si applica alle offerte originarie di paesi terzi, ai quali il beneficio delle disposizioni della presente direttiva sia stato esteso da una decisione del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in forza di un accordo tra la Comunità e un paese terzo, nell'ambito del GATT o in altro ambito.

Articolo 25

1. I controvalori in moneta nazionale delle soglie indicate all'articolo 8 sono, di norma, riveduti ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1990. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete espressi in ecu durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di ottobre precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nei primi giorni di novembre.

2. Le modalità di calcolo indicate al paragrafo 1 sono esaminate, su iniziativa della Commissione, dal Comitato

consultivo per gli appalti pubblici, di regola due anni dopo la loro prima applicazione.

Articolo 26

1. Gli allegati da I a IX sono modificati dalla Commissione quando è necessario

- a) escludere, dagli allegati che li elencano, gli enti che non rispondono più ai criteri definiti dall'articolo 2, paragrafo 1;
- b) includere negli allegati gli enti che soddisfino tali criteri;
- c) tener conto delle modifiche che intervengono nelle disposizioni legali alle quali gli allegati fanno riferimento, anche se tali modifiche non hanno ad oggetto l'esclusione o l'inclusione degli enti in conformità delle lettere a) e b).

2. La Commissione modifica gli allegati, previo parere del Comitato consultivo per gli appalti pubblici, istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio.

Il presidente del Comitato sottopone al Comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il Comitato emette il proprio parere in merito a tale progetto, se del caso procedendo ad una votazione, entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza della questione in esame.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

3. Le versioni modificate degli allegati sono pubblicate, per informazione, sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 27

1. Gli enti aggiudicatori redigono dei rapporti interni su ogni appalto che permettano, in seguito, di fornire:

- a) i motivi dell'uso di norme diverse da norme europee, specificazioni tecniche comuni o omologazioni tecniche europee ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, oppure i motivi per cui non possono essere utilizzate le norme e le specificazioni di rendimento di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- b) informazioni su decisioni adottate in merito alla qualificazione, alla mancata qualificazione od alla revoca della qualificazione di imprese, ai sensi dell'articolo 20. Tali rapporti sono redatti in modo da consentire una valutazione precisa dei criteri utilizzati e delle relative modalità di applicazione;
- c) l'informazione fornita alle imprese interessate, nonché le informazioni che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, non sono state divulgate;

- d) informazioni sulle circostanze in cui si è fatto ricorso a procedure ristrette o negoziate. Il rapporto precisa almeno l'oggetto dell'appalto; per quanto possibile, gli offerenti che hanno richiesto di partecipare all'appalto, i candidati invitati a presentare un'offerta, nonché, se del caso, i candidati respinti e i motivi del rigetto della loro candidatura;
 - e) i criteri utilizzati e le modalità della loro applicazione per la selezione dei candidati a norma degli articoli 19 e 21;
 - f) i criteri utilizzati e le modalità della loro applicazione per l'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'articolo 22.
2. Tali rapporti o le informazioni in essi contenute sono comunicati alla Commissione a sua richiesta.

Articolo 28

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno che precede, un prospetto statistico che precisa almeno
- a) per ciascuno degli allegati da I a IX, il numero e il valore complessivo degli appalti che si situano al di sopra e al di sotto delle soglie minime stabilite dalla presente direttiva,
 - b) per ciascuno degli allegati, il numero e l'importo complessivo degli appalti,
 - ripartito in appalti di forniture ed in appalti di lavori,
 - ripartito secondo le forme di indizione d'una gara previsti dall'articolo 13,
 - ripartito in contratti aggiudicati ai fornitori all'interno ed all'esterno della Comunità e per ogni Stato membro,
 - con la quota degli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata senza previa indizione di una gara.

Articolo 29

1. L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 77/62/CEE, è sostituito dal seguente:
- «2. La presente direttiva non si applica
- a) agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nei settori disciplinati dalla direttiva ... del Consiglio^(*);
 - b) alle forniture quando esse sono dichiarate segrete o quando la loro esecuzione richiede misure speciali

di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o quando lo esige la protezione degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.

(*) GU n. L ... »

2. Il testo dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 71/305/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva ... ⁽¹⁾, è sostituito dal seguente:

«La presente direttiva non si applica agli appalti di lavori pubblici aggiudicati dai poteri aggiudicatori nei settori disciplinati dalla direttiva ...^(*) del Consiglio.

(*) GU n. L ... »

Articolo 30

Primo dello scadere di un periodo di quattro anni dalla trasposizione della presente direttiva, la Commissione, in stretta cooperazione con il Comitato consultivo per gli appalti pubblici, esamina l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e il suo campo d'applicazione e, all'occorrenza, propone delle modifiche per adattarla, alla luce degli sviluppi riguardanti in particolare i progressi compiuti nella liberalizzazione degli appalti e al livello della concorrenza all'interno dei singoli settori interessati e fra di essi.

Articolo 31

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 32

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, legislative, regolamentari o amministrative, che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 33

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici [COM(88) 354 def. del 20 giugno 1988].

ALLEGATI

- ALLEGATO I: Enti aggiudicatori nel settore della produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
- ALLEGATO II: Enti aggiudicatori nel settore della produzione, trasporto o distribuzione di elettricità
- ALLEGATO III: Enti aggiudicatori nel settore del trasporto o distribuzione di gas o energia termica
- ALLEGATO IV: Enti aggiudicatori nel settore della prospezione ed estrazione di petrolio o gas
- ALLEGATO V: Enti aggiudicatori nel settore della prospezione ed estrazione di carbone o altri combustibili solidi
- ALLEGATO VI: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari
- ALLEGATO VII: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tramvie, filobus o autobus
- ALLEGATO VIII: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali
- ALLEGATO IX: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali
- ALLEGATO X: Attività professionali nell'edilizia o nel genio civile
- ALLEGATO XI: Modello di avviso per la concessione di appalti nel settore idrico
- ALLEGATO XII A: Bando di gara per procedure aperte
- B: Bando per procedure ristrette
- C: Bando per procedure negoziate
- ALLEGATO XIII: Avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione
- ALLEGATO XIV: Avviso periodico
- A. Relativamente agli appalti di forniture
- B. Relativamente agli appalti di lavori
- ALLEGATO XV: Avviso relativo agli appalti aggiudicati

ALLEGATO I

PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

BELGIO

Ente istituito con il *Décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau*.

Ente istituito con l'*Arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau*.

Ente istituito con l'*Arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau*.

Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la *Loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986*.

Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti a norma del *Code communal, article 147bis, ter et quater, sur les régies communales*.

DANIMARCA

Enti per la produzione o distribuzione di acqua, richiamati dall'articolo 3, paragrafo 3 della *Lov om vandforsyning m.v. af 4. juli 1985*.

GERMANIA

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle *Eigenbetriebsverordnungen* o delle *Eigenbetriebsgesetze dei Länder*.

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle *Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit dei Länder*.

Enti per la produzione di acqua ai sensi della *Gesetz über Wasser- und Bodenverbände vom 10. Februar 1937* e della *erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937*.

(*Regiebetriebe*) per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle *Gemeindeordnungen der Länder*.

Enti istituiti a norma della *Aktiengesetz vom 6. September 1965 geändert 19. Dezember 1985* o della *GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898 geändert 15. Mai 1986* o che hanno lo statuto giuridico di una *Kommanditgesellschaft*, che producono o distribuiscono acqua sulla base di un *Konzessionsvertrag* attribuito da autorità regionali o locali.

GRECIA

La Società di erogazione idrica di Atene (*Εταιρεία Υδρεύσεως — Αποχετεύσεως Πρωτευούσης*) istituita dalla legge 1068/80 del 23 agosto 1980.

La Società di erogazione idrica di Salonicco (*Οργανισμός Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης*) che opera in forza del decreto presidenziale 61/1988.

La Società di erogazione idrica di Volos (*Εταιρεία Υδρεύσεως Βόλου*) che opera in forza della legge 890/1979.

Le Società comunali (*Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης*) per la produzione o distribuzione di acqua, istituite con la legge 1069/80 of 23 August 1980.

Consorzi di enti locali (*Σύνδεσμοι Υδρευσης*) che operano in forza del Codice degli enti locali (*Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων*) promulgato con decreto presidenziale 76/1985.

SPAGNA

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi della *Ley nº 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local* del *Decreto Real nº 781/1986 Texto Refundido Régimen Local*.

FRANCIA

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi dei seguenti atti:

Dispositions Générales sur les régies Code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies).

Code des communes L 323-8 R 323-4 [Régies directes (ou de fait)]; oppure

Décret-loi du 28 décembre 1926, Règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13 R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière); oppure

Code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière); oppure

Code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage); oppure

Jurisprudence administrative, Circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance);

Code des communes R 324-6, Circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régie intéressée);

Circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls);

Décret du 20 mai 1955, Loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte);

Code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermagés).

IRLANDA

La Dublin Corporation.

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle seguenti leggi: *The Public Health (Ireland) Act 1878, the Water Supplies Act 1942, the Sanitary Services Act 1964.*

ITALIA

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del *Testo Unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578* e del *Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.*

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese istituito con *RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.*

Ente Acquedotti Siciliani istituito con le *leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2* e *9 agosto 1980, n. 81.*

Ente Sardo Acquedotti e Fognature, istituito con la *legge 5 luglio 1963 n. 9.*

LUSSEMBURGO

Enti locali per la distribuzione d'acqua.

Consorzi di enti locali per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la *Loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la Loi du 23 décembre 1958 et par la Loi du 29 juillet 1981* e con la *Loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.*

PAESI BASSI

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi della *Waterleidingwet van 6 april 1957*, modificata dalle *Wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986.*

PORTOGALLO

Empresa Pública das Aguas Livres per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del *Decreto-Lei 190/81 de 4 de Julho* de 1981.

Enti locali per la produzione o distribuzione di acqua.

REGNO UNITO

Water authorities and companies per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del *Water Acts 1945, 1973* e *1983.*

Il *Central Scotland Water Development Board* per la produzione di acqua e le *water authorities* per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del *Water (Scotland) Act 1980.*

Il *Department of the Environment for Northern Ireland* che provvede alla produzione e distribuzione di acqua ai sensi del *Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973.*

ALLEGATO II

PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

BELGIO

Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità a norma dell'Article 5: *Des régies communales et intercommunales* della *Loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique*.

Enti per il trasporto o la distribuzione di elettricità a norma della *Loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986*.

EBES, INTERCOM, UNERG e altri enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità, con una concessione per la distribuzione ai sensi dell'articolo 8 (*les concessions communales et intercommunales*) della *Loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique*.

La *Société publique de production d'électricité (SPE)*.

DANIMARCA

Enti per la produzione o il trasporto di energia elettrica sulla base di una licenza ai sensi del §3, *stk. 1* della *Lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning*, *jf. Bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde*.

Enti per la distribuzione di energia elettrica, definiti nel §3, *stk. 2* della *Lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning*, *jf. Bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde* e sulla base di autorizzazioni all'espropriazione ai sensi degli articoli 10-15 della *Lov om elektriske stærkstrømsanlæg*, *jf. Lovbekendtgørelse nr. 669 af 28. december 1977*.

GERMANIA

Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità, definiti nel § 2 II della *Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) vom 13. Dezember 1935*.

GRECIA

L' *Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού* (Ente di diritto pubblico per l'energia elettrica), istituito con la legge 1468 del 2 agosto 1950. *Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού* e che opera ai sensi della legge 57/85. *Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού*.

SPAGNA

Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità ai sensi dell'articolo 1 del *Decreto Ley de 12 de marzo de 1954* che approva il *Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía*.

Red Eléctrica España (REDESA) istituita con il *Decreto Real nº 91 de 23 de enero de 1985*.

FRANCIA

Électricité de France, istituita e operante ai sensi della *Loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz*.

Enti (*sociétés d'économie mixte* o *régies*) per la distribuzione di energia elettrica, richiamati dall'articolo 23 della *Loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des Lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz*.

Compagnie Nationale du Rhône.

IRLANDA

The Electricity Supply Board (ESB) istituito e operante ai sensi dell'*Electricity Supply Act 1927*.

ITALIA

Ente Nazionale per l'Energia elettrica istituito con legge n. 1643, 6 dicembre 1962 e approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 4, n. 5 o 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 — *Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche*.

Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 20 del *Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 — Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'Energia elettrica*.

LUSSEMBURGO

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg per la produzione o distribuzione di energia elettrica ai sensi della *Convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg approuvée par la loi du 4 janvier 1928*.

Société électrique de l'Our (SEO).

Syndicat de Communes SIDOR.

Enti per la produzione di energia elettrica ai sensi dell'*Accord du 1^{er} janvier 1960 entre le Gouvernement et les petites centrales hydro-électriques privées concernant la fourniture d'énergie électrique au réseau public*.

Enti per la distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 5 della *Convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approuvés par la loi du 4 janvier 1928*.

PAESI BASSI

Elektriciteitsproduktie maatschappij Oost-Nederland (EPON).

Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA).

Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH).

Elektriciteitsproduktie maatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

Samenwerkende Elektriciteitsproductiebedrijven (SEP).

Enti per la distribuzione di energia elettrica sulla base di una licenza (*Vergunning*) rilasciata dalle autorità provinciali ai sensi della *Provinciewet van 25 januari 1962*.

PORTOGALLO

Electricidade de Portugal (EDP) istituito con il *Decreto Lei 502/76 de 30 de Junho de 1976*.

Enti per la distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'*Artigo 1º — Decreto Lei 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982*, modificato dal *Decreto Lei 297/86 de 19 de Setembro de 1986*.

REGNO UNITO

Central Electricity Generating Board (CEGB), e l'*Areas Electricity Boards* per la produzione, il trasporto o la distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'*Electricity Supply Act 1926*, *Electricity Act 1947* e dell'*Electricity Act 1957*.

Il *North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB)* istituito con l'*Hydro Electric Development (Scotland Act 1943)* e con *Electricity Act 1947*.

Il *South of Scotland Electricity Board (SSEB)* istituito con il *South of Scotland Electricity Order Confirmation Act 1956*.

Il *Northern Ireland Electricity Service (NIES)* istituito con l'*Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972*.

ALLEGATO III

TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA TERMICA

BELGIO

Distrigaz SA che opera ai sensi della *Loi du 29 juillet 1983*.

Enti per il trasporto del gas in base ad autorizzazione o concessione rilasciata a norma della *Loi du 12 avril 1965*, modificata dalla *Loi du 28 juillet 1987*.

Enti per la distribuzione del gas, che operano ai sensi della *Loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986*.

Enti locali, o loro consorzi, che forniscono energia termica al pubblico.

DANIMARCA

Dansk Olie og Naturgas A/S che opera sulla base di un diritto di esclusiva concesso a norma del *Bekendtgørelse nr. 869 af 18. juni 1979 om eneretsbevilling til indførsel, forhandling, transport og oplagring af naturgas*.

Enti che operano ai sensi della *lov nr. 294 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning*.

Enti per la distribuzione del gas o di energia termica in base ad approvazione ai sensi del capo IV della *lov om varmforsyning jf. lovbekendtgørelse nr. 542 af 6. oktober 1982*.

Enti per il trasporto di gas in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del *Bekendtgørelse nr. 141 af 13. marts 1974 om roerledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter* (posa di condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di idrocarburi).

GERMANA

Enti per il trasporto o la distribuzione di gas, definiti nel § 2 II/1 della *Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 19. Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz)*.

Enti locali, o loro consorzi, per la fornitura di energia termica al pubblico.

GRECIA

DEP per il trasporto o la distribuzione di gas ai sensi della decisione ministeriale 2583/1987. *Ανάθεση στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου αρμοδιοτήτων σχετικών με το φυσικό αέριο*.

DEFA azienda municipale, con sede ad Atene, per il trasporto o la distribuzione di gas.

SPAGNA

Enti che operano ai sensi della legge n. 10 del 15 giugno 1987.

FRANCIA

Société nationale des gaz du Sud-ouest (trasporto di gas).

Gaz de France, istituita con la *Loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz*, che ne regola anche il funzionamento.

Enti (*sociétés d'économie mixte o régies*) per la distribuzione di energia elettrica, richiamati dall'articolo 23 della legge 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des Lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Compagnie Française du Méthane di trasporto del gas.

Enti locali o loro consorzi per l'erogazione di energia termica al pubblico.

IRLANDA

Irish Gas Board e altri enti disciplinati dal *Gas Act 1976*.

Dublin Corporation per l'erogazione di energia termica al pubblico.

ITALIA

SNAM e SGM e Montedison per il trasporto di gas.

Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal *Testo Unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578* e dal *Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986*.

Enti per la distribuzione di energia termica al pubblico, richiamati dall'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 — *Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi*.

Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

LUSSEMBURGO

Société de Transport de Gaz SOTEG SA.

Gaswerk Esch-Uelzecht SA.

Service Industriel de la Commune de Dudelange.

Service Industriel de la Commune de Luxembourg.

Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

PAESI BASSI

Gasunie

Enti per il trasporto o la distribuzione di gas in base a concessione (*concessie*) rilasciata dagli enti locali ai sensi della *Gemeentewet van 29 juni 1851*.

Enti provinciali o locali per il trasporto o la distribuzione di gas al pubblico ai sensi della *Gemeentewet van 29 juni 1851* e della *Provinciewet van 25 januari 1962*.

Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

PORTOGALLO

Sociedade de Electricidade de Portugal (EDP).

REGNO UNITO

British Gas plc e altri enti il cui funzionamento è disciplinato dal *Gas Act 1986*.

Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

ALLEGATO IV

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS

Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti:

BELGIO

Loi du 1^{er} mai 1939 complétée par l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz.

Arrêté royal du 15 novembre 1919.

Arrêté royal du 7 avril 1953.

Arrêté royal du 15 mars 1960, Loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin 1969.

Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 septembre 1982.

Arrêté de l'Exécutif flamand du 30 mai 1984.

DANIMARCA

Lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund.

Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979.

GERMANIA

Bundesberggesetz vom 13. August 1980, modificata il 29 novembre 1986.

GRECIA

Legge 87/1975 che istituisce DEP EKY. *Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου.*

SPAGNA

Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburo de 27 de junio de 1974 e relativi decreti d'attuazione.

FRANCIA

Code minier (Décret 56-838 du 16 août 1956), modificata da Loi 56-1327 du 29 décembre 1956, Ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, Décret 60-800 du 2 août 1960, Décret 61-6359 du 7 avril 1961, Loi 70-1 du 2 janvier 1970, Loi 77-620 du 16 juin 1977, Décret 80-204 du 11 mars 1980, ad essa allegato.

IRLANDA

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960.

Ireland Exclusive Licensing Terms 1975.

Revised Licensing Terms 1987.

ITALIA

Legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.

LUSSEMBURGO

—

PAESI BASSI

Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810.

Wet opsporing delfstoffen nr. 258 van 3 mei 1967.

Mijnwet continentaalplat 1965, nr. 428 van 23 september 1965.

PORTOGALLO

Decreto legge n. 543/74 del 16 ottobre 1974, modificato dai decreti e dalle ordinanze nn. 168/77, 22/79, 266/80, 234/84 e 174/85.

Decreti 47/973 del 30 settembre 1967 e 49/369 dell'11 novembre 1969, modificati dai decreti 97/71, 98/71, 96/74, 424-C/76, 315/78, 266/80, 2/81, 245/82.

Decreto 493/69 dell'11 novembre 1969.

REGNO UNITO

Petroleum Production Act 1934.

Continental Shelf Act 1964.

Pipeline Act 1962.

Petroleum and Submarine Pipeline Act 1975.

Oil and Gas Act 1982.

Petroleum Act 1987.

Petroleum (Production) regulation 1982, 1984, 1986.

Oil and Pipeline Act 1985.

ALLEGATO V

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DEL CARBONE E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

BELGIO

Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi dell'*Arrêté du régent du 22 août 1948* e della *Loi du 22 avril 1980*.

DANIMARCA

Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della *lov nr. 223 af 8. juni 1977 om råstoffer*.

GERMANIA

Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della *Bundesberggesetz vom 13. August 1980, BGBl 1980*.

GRECIA

Società di diritto pubblico (*Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού*) per la prospezione o l'estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi del Codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976.

SPAGNA

Enti per la prospezione o estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi del Codice minerario del 21 luglio 1973.

FRANCIA

Enti per la prospezione ed estrazione del carbone e altri combustibili solidi ai sensi del *Code minier (Décret 56-863 du 16 août 1956)*, modificato dalla *Loi 77-620 du 16 juin 1977, Décret 80-204 et Arrêté du 11 mars 1980*.

IRLANDA

Bord na Mona.

ITALIA

Carbo Suicis SpA.

LUSSEMBURGO

—

PAESI BASSI

—

PORTOGALLO

Empresa Carbonífera do Douro.

REGNO UNITO

British Coal Board istituito con il *Coal Industry Nationalisation Act 1946*.

Enti per la prospezione o estrazione di combustibili solidi ai sensi del *Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969*.

ALLEGATO VI

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI

BELGIO

Société nationale des chemins de fer belges.
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

DANIMARCA

Danske Statsbaner (DSB).

Enti istituiti con la *Lov nr. 295 af 6. juni 1984 om privatbanerne*, che ne regola anche il funzionamento.

GERMANIA

Deutsche Bundesbahn.

Altri enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico, definiti nel § 2 della *Allgemeines Eisenbahngesetz 1951*.

GRECIA

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

SPAGNA

Red Nacional de Los Ferrocarriles Españoles.

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Eusko Trenbideak (Bilbao).

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV).

FRANCIA

Société nationale des chemins de fer français e altri *réseaux ferroviaires ouverts au public* richiamati dalla *Loi d'orientation des Transports intérieurs* du 30 décembre 1982, Titre II, Chapitre 1^{er} du Transport ferroviaire.

IRLANDA

Iarnrod Eireann (Ferrovie irlandesi).

ITALIA

Ferrovie dello Stato.

Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del *Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili*.

Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma di leggi speciali richiamate dal *Titolo XI, Capo II, Sezione 1a del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili*.

Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 4 della *Legge 14 giugno 1949, n. 410 — concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione*.

Enti o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della *Legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione*.

LUSSEMBURGO

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

PAESI BASSI

Nederlandse Spoorwegen NV.

Streekvervoerbedrijf Centraal Nederland.

PORTOGALLO

Caminhos de Ferro Portugueses.

REGNO UNITO

British Rail.

Northern Ireland Railways.

ALLEGATO VII

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI FERROVIE, TRAMVIE, FILOBUS O AUTOBUS

BELGIO

Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB).

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico, che operano in base ad un contratto stipulato con la SNCV a norma degli articoli 16 e 21 dell' *Arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.*

Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB).

Maatschappij van het intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA).

Maatschappij van het intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG).

Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC).

Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL).

Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), e altri enti istituiti ai sensi della *Loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer* del 22 febbraio 1962.

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico, che operano in base ad un contratto stipulato con la STIB a norma dell' *article 10* o con altri enti di trasporto a norma dell' *articolo 11* dell' *Arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications.*

DANIMARCA

Danske Statsbaner (DSB)

Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico (*almindelig rutekørsel*) in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi della *Lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel.*

GERMANIA

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico, definiti nel § 12, *II und II* della *Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 1961.*

GRECIA

Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς.

(Autobus elettrici della zona Atene — Pireo), ente che opera ai sensi del *decreto 768/1970 e della legge 588/1977.*

Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς.

(Ferrovie elettriche Atene — Pireo), ente che opera ai sensi delle *leggi 352/1976 e 588/1977.*

Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών.

(Azienda per i trasporti urbani), ente che opera ai sensi della *legge 588/1977.*

Κοινό Ταμείο Εισπράξεως Λεωφορείων.

(Consorzio di aziende di trasporti con autobus), ente che opera ai sensi del *decreto 102/1973.*

ΡΟΔΑ (Δημοτική Επιχείρηση Λεωφορείων Ρόδου).

Roda (azienda municipale di Rodi per i trasporti con autobus).

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Organizzazione dei trasporti urbani di Tessalonico, che opera ai sensi del *decreto 3721/1957 e della legge 716/1980.*

SPAGNA

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi della *Ley de Régimen Local.*

Corporación metropolitana de Madrid.

Corporación metropolitana de Barcelona.

Enti che forniscono servizi urbani o interurbani al pubblico ai sensi degli articoli 113-118 della *Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.*

Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi dell'articolo 71 della *Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.*

FEVE, RENFE (o *Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera*) che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi delle *Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.*

Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi delle *Disposiciones Transitorias, Tercera de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957*.

FRANCIA

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'*Article 7-11 de la Loi 82-1153 du 30 décembre 1982, Transports intérieurs, Orientation*.

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR e altri enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base ad autorizzazione rilasciata dal *Syndicat des Transports Parisiens* ai sensi dell'*Ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne*.

IRLANDA

Iarnrod Eireann (Irish Rail) (Ferrovie irlandesi).

Bus Eireann (Irish Bus) (Autobus irlandesi).

Bus Atha Cliath (Dublin Bus) (Autobus di Dublino).

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a licenza rilasciata ai sensi del *Road Transport Act 1932*.

ITALIA

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della *Legge 28 settembre 1939, n. 1822 — Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) — articolo 1, modificata dall'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771*.

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'articolo 1, n. 4 o n. 15, del *Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 — Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province*.

Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 242 o 256 del *Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili*.

Enti o autorità locali che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della *Legge 14 giugno 1949, n. 410 — concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione*.

Enti che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 14 della *Legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione*.

LUSSEMBURGO

Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg.

Transports intercommunaux du Canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

Fédération luxembourgeoise des entreprises d'autobus et d'autocars, ente che opera ai sensi del *Règlement Grand-Ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées*.

PAESI BASSI

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del capo II (*openbaar vervoer*) della *Wet Personenvervoer van 12 maart 1987*.

PORTOGALLO

Rodoviaria Nacional EP.

Serviço de Transportes Colectivos do Porto.

Companhia Carris de Ferro de Lisboa.

Companhia de Metropolitano de Lisboa.

Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi della *base 7, Lei 2008 de 7 de Setembro de 1945, Coordenação do Transportes Terrestres* nonché dell'articolo 72 del *Decreto Lei 372-72 de 31 de Dezembro de 1948, Regulamento do transportes automoveis*.

REGNO UNITO

Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi del *London Regional Transport Act 1984*.

Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi del *Transport Act 1985*.

Newcastle Railway.

Glasgow Underground.

Manchester Underground.

Dockland Railway.

London Underground.

ALLEGATO VIII

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE AEROPORTUALI

BELGIO

Régie des Voies Aériennes istituito con l'*Arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes* modificato dall'*Arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes*.

DANIMARCA

Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata a norma del § 55, *stk. 1 i Lov om Luftfart, jf. Lovbekendtgivelse nr. 408 af 11. september 1985*.

GERMANIA

Aeroporti definiti nei paragrafi 38 II Nr. 1 e 49 II Nr. 1 della *Luftverkehrszulassungsordnung vom 19. Juni 1964*.

GRECIA

Aeroporti che operano in base alla legge 517/1931 istitutiva del servizio dell'aeronautica civile. [*Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)*].

Aeroporti internazionali che operano ai sensi del decreto 647/981.

SPAGNA

Aeroporti gestiti da *Aeropuertos Nacionales* ente istituito dal *Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982*.

FRANCIA

Aéroports de Paris ente che opera ai sensi del *Titre V, Articles L 251-1 à 252-1 del Code de l'aviation civile*.

Aéroport de Bâle-Mulhouse istituito dalla *Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949*.

Aeroporti definiti nell'*Article L 270-1 du Code de l'aviation civile*.

Aeroporti che operano in base al *Cahier de charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955*.

Aeroporti che operano in base ad una *Convention d'exploitation* ai sensi dell'Article L 221 du Code de l'aviation civile.

IRLANDA

Aeroporti di *Dublin, Cork e Shannon* gestiti da *Aer Rianta-Irish Airports* (Aeroporti irlandesi).

Aeroporti che operano in base a licenza per attività di pubblica utilità, rilasciata in base ai seguenti atti: l'*Air Navigation and Transport Act No 23 1936*, il *Transport fuel and power (transfer of departmental Administration and ministerial functions Order 1959)* e l'*Air Navigation (aerodrome and visual ground aids) Order 1970*.

ITALIA

Aeroporti per l'aviazione civile (*aerodromi civili istituiti dallo Stato*) richiamati dall'articolo 692 del *Codice della navigazione*, *Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327*.

Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 694 del *Codice della navigazione*, *Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327*.

LUXEMBOURG

Aéroport de Findel.

PAESI BASSI

Aeroporti che operano ai sensi degli articoli 18-30 della *Luchtvaartwet* del 15 gennaio 1958, modificata il 7 giugno 1978.

PORTOGALLO

Aeroporti gestiti da *Aeroportos e Navegação Aérea (ANA) EP* ai sensi del Decreto-Lei 246/79.

Aeroporto do Funchal e *Aeroporto de Porto Santo* trasferiti alla competenza regionale con il *Decreto-Lei 284/81*.

REGNO UNITO

Aeroporti gestiti da *BAA plc*.

Aeroporti che hanno la forma di società per azioni ad azionariato limitato (*public limited companies — plc's*) ai sensi del 1986 *Airports Act*.

ALLEGATO IX

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI PORTI MARITTIMI O FLUVIALI O DI ALTRI TERMINALI

BELGIO

Société anonyme du Canal et des installations maritimes de Bruxelles.

Port autonome de Liège.

Port autonome de Namur.

Port autonome de Charleroi.

Port de la ville de Gand.

La Compagnie des installations maritimes de Bruges — Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.

Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut — Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers).

Port de Nieuport.

Port d'Ostende.

DANIMARCA

I porti definiti nell'articolo 1, I-III del *Bekendtgørelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne.*

GERMANIA

Porti marittimi di proprietà totale o parziale di enti territoriali (*Länder, Kreise, Gemeinden*).

Porti fluviali soggetti alla *Tarifordnung* in forza delle *Wassergesetze* dei *Länder*.

GRECIA

Porto del Pireo *Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς*, istituito dalla legge d'emergenza 1559/1950 e dalla legge 1630/1951.

Porto di Tessalonico *Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης*, istituito con AN 2251/1953.

Altri porti retti dal decreto presidenziale 649/1977 (*ΠΔ 649/1977*).

Εποπτεία, οργάνωση λειτουργίας, διοικητικός έλεγχος λιμένων (vigilanza, organizzazione del funzionamento e controllo amministrativo).

SPAGNA

Puerto de Huelva istituito con il *Decreto de 2 de octubre de 1969, n° 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.*

Puerto de Barcelona istituito con il *Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.*

Puerto de Bilbao istituito con il *Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.*

Puerto de Valencia istituito con il *Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.*

Juntas de Puertos il cui funzionamento è disciplinato dai seguenti atti: *Ley 27/68 de 20 de junio 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía* e il *Decreto de 9 de abril de 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.*

Porti gestiti dalla *Comisión Administrativa de Grupos de Puertos* costituita dalla *Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978* e dal *Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.*

I porti elencati nel *Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general.*

FRANCIA

Port autonome de Paris istituito con la *Loi 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.*

Port autonome de Strasbourg istituito dalla *Convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port*, ratificata dalla *Loi du 26 avril 1924.*

Altri porti fluviali interni, istituiti o gestiti in forza dell'*article 6 (navigation intérieure)* del *Décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.*

Ports autonomes disciplinati dagli *articles L 111-1 et suivants* del *Code des ports maritimes.*

Ports non autonomes disciplinati dagli *articles R 121-1 et suivants* del *Code des ports maritimes.*

Porti gestiti da autorità regionali (*départements*) o che operano in base a concessione rilasciata dalle autorità regionali (*départements*) a norma dell'*article 6* della *Loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, départements et l'État.*

IRLANDA

Porti disciplinati dallo *Harbour Act 1968*.

ITALIA

Porti statali e altri porti gestiti dalle *Capitanerie di Porto* a norma del *Codice della navigazione*, *Regio Decreto 30 marzo 1982, n. 32*.

Porti autonomi (*Enti portuali*) istituiti con leggi speciali a norma dell'articolo 19 del *Codice della navigazione*, *Regio Decreto 30 marzo 1982, n. 327*.

LUSSEMBURGO

Port de Mertert istituito e disciplinato dalla *Loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle*.

PAESI BASSI

Havenbedrijven, istituito e disciplinato dalla *Gemeentewet van 29 juni 1851*.

Havenschap Vlissingen, istituito dalla *wet van 10 september 1979 inzake de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen*.

Havenschap Terneuzen, istituito dalla *wet van 8 april 1970 inzake de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen*.

Havenschap Delfzijl, istituito dalla *wet van 31 juli 1957 inzake de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl*.

Haven- en Industrieschap Moerdijk, istituito dal *gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Haven- en Industrieschap Moerdijk van 23 oktober 1970*, approvato con *Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972*.

PORTOGALLO

Porto de Lisboa istituito con il *Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907* e disciplinato dal *Decreto-Lei 36976 de 20 de Julho de 1948*.

Porto do Douro e Leixões istituito con il *Decreto-Lei 36977 de 20 de Julho de 1948*.

Porto de Sines istituito con il *Decreto-Lei 508/77 de 14 de Dezembro de 1977*.

I porti di *Setúbal*, *Aveiro*, *Figueira da Foz*, *Viana do Castelo*, *Portimão* e *Faro* disciplinati dal *Decreto-Lei 37754 de 18 de Fevereiro de 1950*.

REGNO UNITO

Harbour authorities ai sensi della *section 57 of the Harbours Act 1964* che istituisce impianti portuali per vettori marittimi o fluviali.

ALLEGATO X

ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI QUALI FIGURANO NELLA NOMENCLATURA
GENERALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLA COMUNITÀ EUROPEA

Classi	Gruppi	Sottogruppi e posizioni	Descrizione
50			EDILIZIA E GENIO CIVILE
	500		Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione
		500.1	Costruzione di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate
		500.2	Demolizione
	501		Costruzione d'immobili (per abitazione ed altri)
		501.1	Impresa generale di costruzione d'immobili
		501.2	Imprese di copertura di tetti
		501.3	Costruzione di forni e camini industriali
		501.4	Impresa di impermeabilizzazione
		501.5	Impresa di pulitura e manutenzione di facciate
		501.6	Impresa di ponteggi
		501.7	Altre attività dell'edilizia (ivi compresa la carpenteria)
	502		Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
		502.1	Imprese generali di genio civile
		502.2	Lavori di sterro e miglioramento del terreno
		502.3	Costruzione d'opere d'arte in superficie e sottosuolo (ponti, gallerie, pozzi, ecc.)
		502.4	Costruzione d'opere d'arte fluviale e marittima
		502.5	Costruzione di strade (ivi comprese costruzioni specializzate di aerodromi)
		502.6	Imprese specializzate nel campo idrico (irrigazioni, drenaggio, adduzione, evacuazione delle acque, depurazione)
		502.7	Altre attività del genio civile
	503		Installazione
		503.1	Imprese generali di installazione
		503.2	Installazione di gas, acqua ed apparecchi sanitari
		503.3	Impianti di riscaldamento e ventilazione (riscaldamento centrale, condizionamento dell'aria, ventilazione)
		503.4	Installazione d'isolamento termico, acustica e antivibrazione
		503.5	Installazione di impianti elettrici
		503.6	Installazione di antenne, parafulmini, telefoni, ecc.
	504		Attività di finitura dell'edilizia
		504.1	Imprese di finitura generale
		504.2	Imprese di lavori in gesso
		504.3	Falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e pavimenti in legno
		504.4	Verniciatura, lavori da vetraio e tappezzerie in carta
		504.5	Rivestimento di pavimenti e muri (posa di piastrelle e altri materiali per copertura)
		504.6	Finiture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.)

ALLEGATO XI

MODELLO DI BANDO RELATIVO A CONTRATTI DI CONCESSIONE NEL SETTORE IDRICO

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore:
2. Oggetto della concessione, natura e importanza delle prestazioni da fornire:
3.
 - a) Data ultima per la ricezione delle candidature:
 - b) Indirizzo al quale devono essere spedite le candidature:
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le candidature:
4. Informazioni sulla situazione del candidato e sulle condizioni economiche e tecniche che egli deve soddisfare:
5. Criteri di aggiudicazione del contratto:
6. Altre informazioni:
7. Data di spedizione del bando:
8. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

ALLEGATO XII

A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente contraente aggiudicatore:
2. Per gli appalti di forniture: tipo di contratto oggetto della gara:
3.
 - a) Luogo di consegna o di esecuzione:
 - b) Natura e quantità dei prodotti da fornire:
o
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:
 - c) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/ o parti di esse:
oppure, per i contratti di lavori:
se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme di essi:
 - d) Autorizzazione a presentare varianti:
 - e) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti:
4. Deroghe all'uso di norme europee, di specificazioni tecniche comuni o di omologazioni tecniche europee, a norma dell'articolo 9:
5. Termine per la consegna o l'esecuzione:
6.
 - a) Nome e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'onori ed i documenti complementari:
 - b) (se applicabile) importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali documenti:
7.
 - a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
 - b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte:
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte:

8. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:
b) Data, ora e luogo di tale apertura:
9. (se applicabile) Cauzioni ed altre forme di garanzia richieste:
10. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
11. (se applicabile) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori o di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto:
12. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore o l'imprenditore deve assolvere:
13. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
14. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nei capitoli d'oneri:
15. Altre informazioni:
16. (se applicabile) Data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso informativo periodico al quale si riferisce l'appalto:
17. Data di spedizione del bando di gara:
18. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore:
2. Per gli appalti di forniture: tipo di contratto oggetto dell'appalto:
3. (se applicabile) Giustificazione del ricorso alla procedura accelerata a norma dell'articolo 17, paragrafo 4:
4. a) Luogo di consegna o di esecuzione:
b) Natura e quantità dei prodotti da fornire:
o
Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali:
c) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse:
se il lavoro o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme di essi:
d) autorizzazione a presentare varianti:
e) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti:
5. Deroghe all'uso di norme europee, specificazioni tecniche comuni od omologazioni tecniche europee, a norma dell'articolo 9:
6. Termine per la consegna o per l'esecuzione:
7. (se applicabile) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori o di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto:
8. a) Termine ultimo per la ricezione delle richieste di partecipazione:
b) Indirizzo al quale le richieste devono essere inviate:
c) Lingua o lingue nelle quali le richieste devono essere redatte:
9. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte:
10. (se applicabile) Cauzioni e altre forme di garanzia richieste:
11. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni in materia:

12. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore o dell'imprenditore e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che egli deve assolvere:
13. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a presentare offerte:
14. Altre informazioni:
15. (se applicabile) Data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso informativo periodico al quale si riferisce l'appalto:
16. Data di spedizione del bando:
17. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

C. PROCEDURE NEGOZiate

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente contraente:
2. Per gli appalti di forniture: tipo di contratto oggetto dell'invito alla concorrenza:
3. a) Luogo o di consegna o di esecuzione:
b) Natura e quantità dei prodotti da fornire:
o
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:
c) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture o per parti di esse oppure, per gli appalti di lavori:
Se il lavoro o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme di essi:
d) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo del lavoro o del contratto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti:
4. Deroghe all'uso di norme europee, specificazioni tecniche comuni od omologazioni tecniche europee, a norma dell'articolo 9:
5. Termine per la consegna o l'esecuzione:
6. (se applicabile) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori o di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto:
7. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione:
b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione:
c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte:
8. (se applicabile) Cauzioni ed altre forme di garanzia richieste:
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni in materia:
10. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore o dell'imprenditore e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che egli deve assolvere:
11. (se applicabile) I nomi e gli indirizzi dei fornitori o degli imprenditori già selezionati dall'ente aggiudicatore:
12. (se applicabile) la data o le date di precedenti pubblicazioni sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*:
13. Altre informazioni:
14. (se applicabile) Data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso informativo periodico al quale si riferisce l'appalto:
15. Data di spedizione del bando:

16. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

ALLEGATO XIII

AVVISO RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore:
2. Oggetto del sistema di qualificazione:
3. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere le norme riguardanti il sistema di qualificazione (se tale indirizzo è diverso da quello menzionato nel precedente n. 1):
4. (se applicabile) Durata del sistema di qualificazione:

ALLEGATO XIV

AVVISO INFORMATIVO PERIODICO

A. *Per gli appalti di forniture*

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari:
2. Natura e quantità o valore dei prodotti da fornire:
3. a) Data stimata dell'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota):
b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato:
4. Altre informazioni:
5. Data di spedizione dell'avviso:
6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

B. *Per gli appalti di lavori*

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore:
2. a) Luogo di esecuzione:
b) Natura e entità delle prestazioni, principali caratteristiche dell'opera o dei lotti relativi all'opera:
c) Stima del costo delle prestazioni previste:
3. a) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato:
b) Data prevista per l'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti:
c) Data prevista per l'inizio dei lavori:
d) Scadenario previsto per l'esecuzione dei lavori:
4. Modalità di finanziamento dei lavori o di revisione dei prezzi
5. Altre informazioni
6. Data di spedizione dell'avviso

7. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

ALLEGATO XV

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore:
2. Procedura di aggiudicazione:
3. Data di aggiudicazione dell'appalto:
4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:
5. Numero delle offerte ricevute:
6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari:
7. Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore:
oppure
Natura ed entità delle prestazioni effettuate, caratteristiche generali dell'opera realizzata:
8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati:
9. Altre informazioni:
10. Data di pubblicazione del bando di gara sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*:
11. Data di spedizione dell'avviso:
12. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

**Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo
supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la
Repubblica di Malta**

COM(88) 581 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 ottobre 1988)

(88/C 319/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 238,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è necessario approvare un protocollo
supplementare all'accordo che istituisce un'associazione
tra la Comunità economica europea e la Repubblica di
Malta, nonché adeguare alcune disposizioni dell'accordo
firmato il 5 dicembre 1970 a la Valletta ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 1.